



Città di Castenaso

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI
AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 30/10/2025

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Le presenti Disposizioni operative regolamentano l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") espletate dal Comune di Castenaso.
2. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
3. Il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento o di aggiudicazione dell'appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nella stessa categoria di servizi, salvo deroghe motivate.

Art. 2 - APPLICAZIONE

1. Il principio di rotazione degli inviti si applica con riferimento ai due consecutivi affidamenti precedenti a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - gli affidamenti, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
 - gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;
 - l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.
2. ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto/concessione si fa riferimento ai CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.
3. il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:
 - A) Per i servizi e le forniture (importi I.V.A. esclusa)
 - 1) da 5.000,01 euro e fino a 19.999,99 euro;
 - 2) da 20.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
 - 3) da 40.000,00 euro e fino a 89.999,99 euro;
 - 4) da 90.000,00 euro e fino a 139.999,99 euro;
 - 5) da 140.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie;

B) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa)

- 1) da 5.000,01 euro e fino a 19.999,99 euro;
- 2) da 20.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 2) da 40.000,00 euro e fino a 89.999,99 euro;
- 4) da 90.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;

a partire da euro 150.000,00 stante l'obbligo di qualificazione delle imprese tramite certificato rilasciato dalle società SOA, le fasce di valore economico sono corrispondenti alle classifiche individuate dall'art. 2 comma 4 dell'allegato II.12 al D. Lgs 36/2023 alle quali si rimanda. Il presente comma si intende automaticamente integrato, in virtù dell'esplicito rimando alla norma di legge, da ogni disposizione sopravvenuta di modifica delle classifiche ivi indicate.

4. La rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 trova in ogni caso applicazione solo in caso di affidamenti di appalti rientranti nella stessa fascia di valore economico come sopra individuate.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere c), d) ed e) del D. Lgs 36/2023 le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

7. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto/concessione;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.

Il RUP è tenuto a motivare, in sede di affidamento, le ragioni tecniche e funzionali della suddivisione delle commesse, tale motivazione può essere alternativamente riportata in una relazione sintetica che dimostri l'assenza di intenti elusivi del principio di rotazione, oppure fare parte delle motivazioni dell'atto stesso.

Art. 3 - PREMIALITA' RETRIBUZIONE ORARIA

1. In tutti gli affidamenti di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, si introduce tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica fino ad un massimo del 10% del totale del punteggio attribuibile, l'impegno da parte dell'appaltatore a garantire una retribuzione oraria linda non inferiore a 9,00 € per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, promuovendo allo stesso tempo l'organizzazione di tavoli tematici e incontri periodici con le organizzazioni sindacali e datoriali al fine di verificare il rispetto dei CCNL applicabili negli appalti comunali, favorire la continuità occupazionale in caso di eventuale cambio appalto, valutare la stipula di protocolli di intesa per rafforzare le tutele nei settori soggetti a lavoro povero e tutelare la sicurezza sul lavoro e la qualità dell'occupazione.

Art. 4 - DEROGHE

1. L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative nonché dal riscontro di corretta esecuzione di precedente contratto.
2. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro (o al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023) è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Art. 5 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni vigenti in materia.